

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

**Approvato con delibera
dell'Amministratore Unico n. 25 del 27.2.2019**

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- I. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, correttezza, libera concorrenza e non discriminazione, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Consorzio Industriale della provincia di Matera (in prosieguo anche Consorzio Industriale o CSI e simili) degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni al CSI e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
- II. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, conferiti dal Consorzio Industriale in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede arbitrale o stragiudiziale (di qualunque specie e denominazione), sia innanzi a tutte le autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza e la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti prima indicati qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

ART. 2

Istituzione dell'Elenco degli avvocati patrocinatori del Consorzio Industriale

- I. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del Consorzio Industriale è istituito un apposito elenco aperto di professionisti e di studi associati professionali.
- II. A tal fine, mediante pubblico avviso, tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Consorzio Industriale, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.
- III. La tenuta dell'elenco è demandata al Responsabile dell'ufficio del contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.
- IV. L'Elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.
 - Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.
 - Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.
 - Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria – Commissione Regionale Tributaria – Cassazione.

- V. Ogni professionista potrà richiedere sulla base della propria documentata esperienza professionale di essere iscritto alle sottosezioni prima specificate;
- VI. In un'apposita sezione dell'Elenco consortile saranno inclusi, sempre sulla base della loro specializzazione, gli Avvocati abilitati alla difesa innanzi alle Giurisdizioni superiori.
- VII. In via di prima attuazione l'iscrizione nell'elenco consortile sarà preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente.
- VIII. Il suddetto elenco è soggetto a revisione semestrale, mediante aggiornamento da effettuarsi entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, previo esame delle domande presentate.
- IX. Dandone adeguata motivazione, il Consorzio ha facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'elenco consortile, anche per giudizi di rilevante importanza, anche economica e/o complessità che richiedano prestazioni professionali peculiari e/o di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
- X. Quando il giudizio sia promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito a sentenza favorevole per il Consorzio, l'incarico può essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.
- XI. L' Elenco consortile potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o Amministratori soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista avviene tra gli iscritti nell'Elenco consortile, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi.
- XII. Ai predetti elenchi si attingerà anche per il conferimento di incarichi di assistenza nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita e simili, da qualsiasi norma previsti.
- XIII L'avviso per la costituzione della short list non costituisce procedura di gara, né selettiva, né paraconcorsuale, né comporta elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito, anche in sede di individuazione del professionista cui conferire l'incarico. L'inserimento nelle sezioni e dunque nella short list non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte del Consorzio Industriale di Matera. L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di consentire al professionista di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuale incarico e comporta l'accettazione delle condizioni del relativo Avviso periodico.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'Elenco consortile

- I. Nell'elenco consortile saranno essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :
- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Capacità a contrarre con la P.A.
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Esperienza professionale nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione specificate dall'art. 2 del presente regolamento da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.
 - Siano in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.
- II. Non possono essere iscritti nell'Elenco consortile coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Consorzio Industriale.
- III. I conflitti di interesse nell'esecuzione dell'incarico conferito all'avvocato sono regolati dal Codice Deontologico Forense. Ai sensi del Codice, l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
- La valutazione dell'assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista va effettuata al momento dell'affidamento del contratto, al fine di evitare una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica del professionista.
- IV. Per le situazioni di conflitto di interesse nella fase della selezione del contraente, da individuare e prevenire a cura dell' Ente si applica la disciplina contenuta nell'articolo 80, comma 5, lettera d, in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. E' fatto obbligo per i professionisti di comunicare con tempestività il sopravvenire di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco consortile;
- V. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco consortile, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono cancellati dal predetto Elenco.
- VI. L'elenco sarà conservato nell'Ufficio contenzioso del CSI e verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, avendo effetto di notifica dell'avvenuta iscrizione agli interessati.
- VII. L'eventuale non accoglimento della domanda verrà invece comunicato agli interessati a mezzo PEC.

ART. 4

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco consortile

- I. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta dall'Amministratore Unico, previa eventuale relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*. Il Direttore può nei casi di urgenza avviare la richiesta di prestazione professionale, salvo, nei casi occorra, successivo provvedimento dell'Amministratore.
- II. Nel provvedimento dell'Amministratore Unico sono evidenziate sinteticamente le ragioni sostanziali dell'Ente ed è individuato, motivandone la scelta, il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. Salvo casi di particolare motivata urgenza, il professionista è individuato richiedendo un preventivo ad almeno 2 legali inclusi nell'Elenco per la specializzazione inerente la causa.
- III. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo nel rispetto dei seguenti principi:
 - Specializzazioni ed esperienze, anche specifiche rispetto all'incarico da conferire;
 - Foro di competenza della causa da affidare;
 - Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Elenco limitatamente (come indicato da Anac con le linee guida n. 12/21018) agli affidamenti di incarichi di minore rilevanza perché seriali o di importo di causa fino a 5.000,00 euro
 - Minor corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire; I professionisti individuati dovranno trasmettere un preventivo di parcella, utilizzando quale parametro quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'Organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10.03.2014, n. 55, modificato dal D.M. 8.03.2018, n. 37. Il corrispettivo per le prestazioni professionali dovrà essere comunque ispirato a criteri di maggior convenienza del Consorzio in termini di rapporto tra qualità del servizio professionale offerto e onere economico posto a carico dell'Ente. Si applica in ogni caso la clausola prevista dal comma 1 secondo periodo dell'art. 7.
 - Assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
 - Avendo riguardo all'esiguo valore della controversia sopra indicata, preferenza in favore degli Avvocati di più recente iscrizione all'albo professionale.

- Nei casi di consequenzialità tra incarichi in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, specie se positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità; tale opzione è indicata nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale.
- IV. All'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio Industriale, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal precedente articolo 3.
- V. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Consorzio per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito da questo Consorzio.
- VI. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Consorzio.
- VII. Il legale chiamato a prestare la propria collaborazione può, per motivate e comprovate ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico.
- VIII. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio per una migliore difesa del Consorzio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso. Si applica in ogni caso la clausola di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 7.
- IX. In aderenza a quanto stabilito dall'Anac con le linee guida n. 12 del 24.10.2018 (par. 3.1.4.2), è ammesso l'affidamento diretto in caso di "assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza".

Art. 5

Iscrizione nell'Elenco consortile

- I. L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
- II. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e la relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- inesistenza di conflitti di interesse come specificati dal precedente articolo 3;
- numero codice fiscale e numero partita IVA;
- dichiarazione di aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole –per quanto applicabile ai rapporti esterni- del Codice di comportamento di questo Consorzio, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente.

- Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione e delle sottosezioni dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

III. Le dichiarazioni riportate nelle candidature sono soggette a controllo a campione. Il Consorzio si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

IV. All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

V. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

ART. 6

Contenuto minimo dell'atto d'incarico

I. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente specificare:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento allo scaglione di riferimento secondo le tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della giustizia, come disposto nel

successivo articolo 7. Contiene, inoltre, la clausola di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 7;

c) L'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7;

d) L'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

e) L'obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice deontologico forense;

f) L'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

g) L'obbligo del Legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

h) Periodicamente, almeno ogni 12 mesi o comunque a semplice richiesta, i legali dovranno relazione l'Ente in merito alla possibilità di eventuali aumenti delle loro spettanze, dovuti ad una maggiore imprevista attività professionale o a maggiori spese non previste al momento del conferimento dell'incarico, fermo restando quanto previsto dal comma 1 secondo periodo dell'art. 7.

i) L'obbligo di redigere, su richiesta dell'ufficio contenzioso dell'Ente, un'apposita relazione sullo stato della causa ai fini della determinazione del "fondo per rischi ed oneri".

l) L'obbligo di fornire un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale (o altra forma) e se richiesto dall'Ente predisporre lo schema di atto di transazione e rinuncia.

m) L'obbligo di assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario, e richiesto dall'Ente, incontri presso la sede del Consorzio.

n) L'Obbligo di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 7

Corrispettivo

I. Il corrispettivo comunque denominato spettante del professionista esterno è determinato con le modalità di seguito indicate, assumendo quale valore di partenza i parametri di cui alla tabelle forensi allegate al D.M. 55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della giustizia, con la riduzione che sarà offerta dal Legale in occasione della presentazione del preventivo antecedente al conferimento dell'incarico. Il corrispettivo che il professionista può esigere ed il Consorzio Industriale è tenuto a pagargli è limitato a

quanto espressamente pattuito in sede di convenzione ed è liquidato al legale solo ed esclusivamente in caso di compensazione o soccombenza in giudizio riguardo al regolamento delle spese e competenze nonché in tutti i casi in cui la condanna delle spese e competenze non sia dal provvedimento giudiziale o dalla legge posto a carico di altro soggetto.

- II. L'importo è ridotto qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.
- III. La previsione del compenso del professionista è in ogni caso onnicomprensiva di tutte le attività inerenti l'incarico affidato, nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento.
- IV. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese e competenze legali ovvero quando altro provvedimento o norma preveda la rifusione in favore del CSI di spese e competenze a qualsiasi titolo derivanti da attività professionale, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, come l'esazione delle spese e degli onorari. Restano attribuite al legale le eventuali maggiori somme (rispetto a quanto concordato da CSI e legale nella convenzione di incarico) per competenze e spese, eventualmente liquidate in favore del CSI dal giudice o previste da altri provvedimenti o dalla legge. Il legale non potrà in nessun caso esigere dette maggiori competenze od onorari dal CSI, essendo l'Ente tenuto al pagamento di quanto pattuito in convenzione e nei soli casi indicati nei periodi precedenti (ovvero compensazione anche parziale o soccombenza o analoghi). Sono a carico del CSI le spese di recupero di crediti per spese e competenze, quali ad esempio il contributo unificato, le spese di notifica, le spese per registrazione atti e similari. Dette spese vive, ove effettivamente incamerate, sono riaccreditate al Csi.
- V. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza. Siffatta clausola è chiaramente indicata nella convenzione di incarico.
- VI. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista il Direttore può autorizzare anticipazioni a fronte dell'emissione della parcella da parte del professionista, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.
- VII. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma.
- VIII. È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione.
- IX. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

ART. 8

Cancellazione dall'Elenco consortile

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano richiesto la cancellazione dall'Elenco Consortile;
- abbiano dichiarato il falso, accertato da questo Consorzio, nella dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione nell'Elenco consortile
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco consortile;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di presentare preventivo a seguito di richiesta scritta;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;

ART. 9

Registro degli incarichi

- I. E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

Art. 10

Pubblicità

- I. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del **Consorzio Industriale** è reso pubblico sul sito istituzionale del CSI.
- II. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Art.11

Trattamento dei dati personali

- I. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 18.05.2018, n. 51, e del regolamento UE 2016/679 il conferimento di dati da parte di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento dell'incarico.
- II. I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte del personale consortile per le sole finalità inerenti alla creazione dell'Elenco di professionisti per eventuali incarichi di patrocinio e di assistenza legale dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.



ART. 12

Norme finali

I. Le modifiche al presente regolamento sono adottate con provvedimento dell'Amministratore Unico.